

ALLEGATO 5 - Settore agricoltura – Consorzi di miglioramento fondiario e Consorzio di bonifica.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni alle attività agricole e dell'acquacoltura causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi di ripristino di opere irrigue e idrauliche compresa la eventuale rimozione di smottamenti, ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanato con decreto del Presidente n. 73 del 30 ottobre 2018.

Si deroga dagli obblighi e dai vincoli di cui all'art. 6 della L.p. 4/2003 (legge provinciale sull'agricoltura), qualora gli impianti e le strutture danneggiate dagli eventi calamitosi, per le quali viene richiesto il contributo per il ripristino, siano ancora soggette a vincolo.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento i seguenti soggetti elencati all'art. 2, comma 1, lettere f) e g) della L.P. n. 4/2003 come di seguito specificato:

- Consorzi di Bonifica riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
- Consorzi di Miglioramento Fondiario (CMF) di I e II grado riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 5.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

L'importo di spesa massima ammissibile a contributo è di euro 100.000,00 Iva esclusa.

Per ogni beneficiario e per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità. La quota di spesa eventualmente non ammessa a contributo ai sensi dei presenti criteri può essere agevolata da altre leggi provinciali o aiuti comunitari nei limiti del cumulo previsto dalle normative europee in materia di agricoltura. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata dai presenti criteri.

I Consorzi di bonifica sono enti economici di diritto pubblico la cui costituzione è prevista dall'art. 862 del Codice civile italiano e le cui attività, i poteri e la struttura, sono disciplinati dal Regio Decreto n. 215/1933 e ss.mm.ii e dalle leggi regionali.

Gli investimenti realizzati dai Consorzi Irrigui e di Miglioramento fondiario sono considerati di interesse collettivo e di pubblica utilità ed inoltre sono intesi a favorire una pluralità di beneficiari non identificati in una particolare categoria economica.

Come emerge anche dalla Decisione dd. 27/01/2016 C(2016) 279 final della Commissione, le iniziative realizzate dai Consorzi di Bonifica e dai Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario,

non possono essere considerati aiuti di stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni richieste dall'art. 107 del TFUE.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' E COSTI AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2018, relative al ripristino della funzionalità delle opere di presa e condotte irrigue principali danneggiate a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 2018, compresi i costi dell'eventuale rimozione e smaltimento di materiali franosi che hanno causato il danno e/o che minacciano la sicurezza della funzionalità delle opere da ripristinare.

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, **nel limite massimo totale del 12% della spesa ammessa dei lavori, comprensiva dell'eventuale importo degli imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere, e come elencati di seguito:**

- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;
- nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
- nel caso di perizia geologica, per l'importo preventivato.

E' ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale importo viene conteggiato per intero e non rientra nel limite di calcolo del 12% di cui al paragrafo precedente.

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% dei costi generali rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al prezario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento in corso di validità. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi).

4.2 I.v.a.

L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione.

L'aliquota IVA ammessa è quella vigente al momento della concessione del contributo.

4.3 Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi **esclusivamente pagamenti sostenuti dai beneficiari** comprovati da fatture ed effettuati tramite bonifico bancario e/o mandato informatico. I documenti contabili relativi ai flussi finanziari generati dal finanziamento (ad esempio: fatture di spesa e

mandati di pagamento) devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto) come disposto dalla normativa vigente.

Le fatture devono essere univocamente riconducibili alla realizzazione dell'intera opera, compresi gli interventi non ammessi a finanziamento ma ritenuti funzionali.

4.4 Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

- lavori eseguiti in diretta economia;
- l'Iva qualora recuperabile;
- interventi di ordinaria manutenzione;
- fatture e documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario;

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO e CUMULO

La percentuale di contributo prevista per ogni tipologia di beneficiario **è del 75%** sulla spesa ammissibile, **ridotta al 60%** nel caso in cui il bene non sia assicurato.

Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dell'importo del risarcimento.

Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l'importo dell'indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull'importo risultante sarà calcolato il 75% come contributo concedibile. Il medesimo calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria di liquidazione finale sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.

Gli aiuti saranno concessi nel seguente modo:

per contributi di importo pari o inferiori a euro 50.000,00 in un'unica soluzione;

per contributi di importo superiore a 50.000,00, in rate costanti, di 5 anni, di pari importo, dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione;

- nel caso di concessione in annualità: entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal **10 gennaio 2019 e fino al 1 aprile 2019.**

A seguito della riapertura dei termini è consentita la presentazione delle domande a partire **dal 22 luglio 2019 e fino al 5 agosto 2019.**

Le domande di contributo e/o indennizzo, presentate alle strutture provinciali competenti oltre i termini fissati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2453/2018 e n. 333/2019, anche se già rigettate, sono ammesse d'ufficio verificato il permanere dell'interesse ad ottenere i benefici di legge da parte dei danneggiati.

Le domande di contributo possono essere presentate, a firma del legale rappresentate, con una delle seguenti modalità:

- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso gli sportelli periferici di assistenza ed informazione al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio.

6.2 Contenuto della domanda

La domanda di contributo deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione provinciale e disponibile sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento al link: www.procedimenti.provincia.tn.it.

La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel perimetro territoriale di competenza e/o sono nella disponibilità dell'ente;
- che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, manomissione, allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree.
- che l'IVA non è portata in detrazione;
- che l'attività dell'ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa;
- l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;

L'indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso. In caso contrario dovrà essere presentato secondo le modalità stabilite dal successivo punto 6.4 "Documentazione aggiuntiva".

6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. documentazione fotografica delle strutture danneggiate;
- b. perizia di stima a firma di un tecnico abilitato che quantifichi il danno subito;
- c. copia semplice del verbale o estratto dello stesso, con il quale l'organo statuatariamente competente approva l'iniziativa.
- d. relazione tecnica illustrativa descrittiva dell'investimento per il quale si chiede il finanziamento ;
- e. computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento all'elenco prezzi Pat vigente, relativamente ai lavori e/o forniture ;
- f. capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- g. elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle;
- h. eventuale dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

Ai fini istruttori, il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di richiedere copia della sopra elencata documentazione in formato digitale in disponibilità del beneficiario.

6.4 Documentazione aggiuntiva

Entro i termini previsti dal successivo punto 6.5 dovrà essere presentata la seguente documentazione qualora necessaria:

- estremi del titolo edilizio;
- progetto definitivo;
- documento attestante eventuali risarcimenti richiesti, attestati e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.

6.5 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione mentre la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria. Nel caso di risorse insufficienti le stesse saranno riconsiderate automaticamente nel momento in cui si renderanno disponibili ulteriori stanziamenti a bilancio.

Nel caso sia necessaria la documentazione aggiuntiva prevista al precedente punto 6.4, sarà comunicato al richiedente che entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per procedere alla concessione del contributo. E' possibile chiedere una proroga al termine secondo quanto previsto in materia di procedimento dalla L.p. 23/92.

Entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande sarà adottata la Determinazione di concessione del contributo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Dell'avvenuta concessione del contributo o del diniego sarà data comunicazione al richiedente.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

6.6 Verifiche in loco

I sopralluoghi per la verifica in loco delle iniziative realizzate, saranno effettuati su un campione del 5% delle domande prima dell'erogazione finale dell'agevolazione.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria per la concessione del contributo le iniziative siano già state realizzate e sia già stata presentata presso l'amministrazione la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tale sopralluogo dovrà essere effettuato prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

7. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Nell'aggiudicazione e affidamento delle opere e degli incarichi di progettazione si richiama l'obbligo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di

lavori pubblici di interesse provinciale, qualora i beneficiari rientrino nelle previsioni delle normative sui lavori pubblici.

In ogni caso, anche per i soggetti che non rientrino nelle previsioni sopra richiamate, dovranno essere espletate delle procedure di affidamento lavori e forniture che possano assicurare un profilo minimo di trasparenza e concorrenzialità agli importi di aggiudicazione.

In tal senso si prescrivono le seguenti procedure di aggiudicazione che dovranno essere rispettate ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute alla liquidazione del contributo concesso.

Il committente dovrà invitare a presentare offerta almeno **cinque** imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

L'organo statutariamente competente del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserita nella documentazione da produrre in sede di richiesta di liquidazione finale.

Il criterio di affidamento sarà di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avranno almeno **due risposte** valide dalle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperimento della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

Eventuali richieste di deroga alle procedure sopra precisate, potranno essere autorizzate dal Servizio competente in materia di agricoltura, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

8. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le spese ammissibili a liquidazione sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, comprovate da fatture quietanzate.

8.1 Liquidazione finale

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
- b) certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- c) libretto delle misure;
- d) disegni di contabilità;
- e) quadro di raffronto tra quanto approvato e quanto realizzato;
- f) stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
- g) stato finale relativo agli oneri della sicurezza;
- h) verbale di aggiudicazione dei lavori con citati i nominativi delle ditte invitate, le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
- i) verbale di aggiudicazione delle forniture;

- j) copia semplice delle fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che documentino i lavori ammessi alle agevolazioni. Le fatture o documenti probatori equivalenti devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto). In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'amministrazione è tenuto a rendere disponibili le fatture originali. Si precisa che la fattura o documento probatorio deve descrivere in modo dettagliato l'intervento al quale si riferisce;
- k) dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 5 della L.P. 4/2003 e ss. mm. e ii.;
- l) documento che attesta il rimborso ricevuto, o in corso di liquidazione, da parte compagnia assicuratrice.

Ai fini istruttori, il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di richiedere copia della documentazione sopra citata, in disponibilità al beneficiario, in formato digitale.

9. VARIANTI

Ai fini della presente deliberazione, sono considerate varianti tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Ove possibile la variante deve essere comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente. Sulla base della tipologia della stessa e con riferimento alla distinzione sotto precisata ed all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, la struttura provinciale competente formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità, ovvero che la variante proposta non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti ed agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti non comunicate preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito sortito, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

NON SONO AMMESSE VARIANTI SUPPLETIVE.

10. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La **rendicontazione** delle iniziative dovrà essere effettuata **entro il 31 dicembre 2021**. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

E' possibile una sola proroga alla rendicontazione per un periodo massimo di 6 mesi.

Nel caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, sarà disposta la revoca totale del contributo concesso in quanto l'art. 30 del Reg. Ue n. 702/2014 dispone che gli aiuti concessi a seguito di danni da calamità devono essere erogati entro 4 anni dalla calamità.

11. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La concessione dei contributi comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali i contributi sono state concesse per il seguente periodo:

- 3 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per le macchine e beni mobili;
- 10 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per i beni immobili, ivi comprese le attrezzature fisse.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti è previsto a campione sugli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010. Il campione sarà estratto dalla struttura provinciale competente secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.